

**Roberto GAROFOLI**

# **CODICE CIVILE**

**CON LEGGI COMPLEMENTARI  
E CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

Indici **SISTEMATICO, CRONOLOGICO, ANALITICO**  
declaratorie di **ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**  
ampia selezione di **LEGGI COMPLEMENTARI**

**RICCA SELEZIONE DI NUOVE LEGGI SPECIALI**  
**INDICE ANALITICO ARRICCHITO DI NUOVE VOCI**

con il coordinamento di  
**Sara PIANCASTELLI**

XIV edizione

**2024**



**Neldiritto  
Editore**

Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'articolo 378 [1425, 1442].

### 397. Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale<sup>(1)</sup>.

Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore [disp. att. 38], [c.p.c. 732, 394, 2195, 2198].<sup>(1)</sup>

L'autorizzazione può essere revocata dal giudice tutelare [disp. att. 38] su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato.<sup>(2)</sup>

Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione [374], anche se estranei all'esercizio dell'impresa [394, 774, 2294].

<sup>(1)</sup> V. anche art. 9, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, riportato in nota sub art. 394.

<sup>(2)</sup> *Comma modificato dall'art. 1, comma 8, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito le parole «se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore» alle parole «, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il citato decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."*

<sup>[2]</sup> *Comma modificato dall'art. 1, comma 8, lett. c), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito le parole «dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato» alle «dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il citato decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."*

### 398. Revoca dell'emancipazione<sup>(1)</sup>.

*[Quando gli atti del minore ne dimostrano l'incapacità ad amministrare, l'emancipazione accordata per l'articolo 391 può essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiede l'emancipazione o anche d'ufficio, sentito il minore.*

*Revocata l'emancipazione, il minore rientra sotto la patria potestà o la tutela e vi rimane sino all'età maggiore.]*

<sup>(1)</sup> Art. abrogato dall'art. 6, l. 8 marzo 1975, n. 39.

### 399. Pubblicità<sup>(1)</sup>.

*[I provvedimenti con i quali è concessa o revocata l'emancipazione devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile perché li annoti in margine all'atto di nascita dell'emancipato.*

*La pubblicità dei provvedimenti relativi all'autorizzazione dell'esercizio dell'impresa commerciale o alla revoca dell'autorizzazione è regolata dal libro V.]*

<sup>(1)</sup> Art. abrogato dall'art. 6, l. 8 marzo 1975, n. 39.

## TITOLO XI DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO<sup>(1)(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Titolo così sostituito dall'art. 163, l. 19 maggio 1975, n. 151.

<sup>(2)</sup> V. anche titolo I, l. 4 maggio 1983 n. 184. Diritto del minore ad una famiglia;

vedi anche art. 46, co. 2, disp. att. nonché artt. 42 ss. l. 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

### 400. Norme regolatrici dell'assistenza dei minori.

L'assistenza dei minori è regolata oltre che dalle leggi speciali [Cost. 31]<sup>(1)</sup> dalle norme del presente titolo [344; 46 att.].

<sup>(1)</sup> *Sul servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono, vedi r. d. 8 maggio 1927, n. 798; sulla protezione della maternità e dell'infanzia, vedi anche il r. d. 24 dicembre 1934, n. 2316; sull'istituzione ed il funzionamento del tribunale per i minorenni, vedi r.d. 20 luglio 1934, n. 1404; sull'istituzione dei consultori familiari, vedi l. 29 luglio 1975, n. 405; infine, per la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, vedi l. 4 maggio 1983, n. 184*

### 401. Limiti di applicazione delle norme<sup>(1)</sup>.

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli di genitori che si trovino nell'impossibilità di provvedere al loro mantenimento<sup>(2)</sup> (3).

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in stato di abbandono materiale o morale.

<sup>(1)</sup> V. anche artt. 35-36, l. 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, nonché art. 2, l. 4 maggio 1983 n. 184. Diritto del minore ad una famiglia.

<sup>(2)</sup> *Co. così sostituito dall'art. 8, l. 8 marzo 1975, n. 39 e, poi, così modificato dall'art. 61, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. Il comma precedente la modifica avvenuta con il d.lgs. n. 154/2013 così disponeva: Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento.*

*Il testo originario del comma 1 disponeva: "Le disposizioni del presente titolo si applicano ai minori che non hanno compiuto gli anni diciotto e che sono figli dei quali non si conoscono i genitori, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trova nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento".*

<sup>(3)</sup> *L'art. 1, co. 11, l. 10 dicembre 2012, n. 219, ha sostituito alle parole «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, la parola «figlio». L'art. 105, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha disposto, successivamente, che le parole: «figli legittimi» o le parole: «figlio legittimo», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: «figli nati nel matrimonio» o dalle seguenti: «figlio nato nel matrimonio». Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.*

### 402. Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza.

L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro [343 ss.], fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore [348], e in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale<sup>(1)</sup> o della tutela sia impedito [317, 330, 384]. Resta salva la facoltà del giudice tutelare [344; disp. att. 43, 45] di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'articolo 354.

Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della responsabilità genitoriale [316, 332]<sup>(1)</sup>, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> *L'art. 146, l. 24 novembre 1981, n. 689 ha sostituito l'espressione «patria potestà» con l'espressione «potestà dei genitori» sia nel Codice penale sia in tutte le altre leggi nelle quali ricorre la medesima espressione. Successivamente, l'art. 62, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito l'espressione «potestà dei genitori» con «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra*

*in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.*

<sup>(2)</sup> *V. anche art. 3, l. 4 maggio 1983 n. 184. Diritto del minore ad una famiglia.*

### **403. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori <sup>(1)</sup>.**

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato [401] o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere <sup>(2)</sup>, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione [330, 333].

La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore <sup>(3)</sup>.

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti <sup>(4)</sup>.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria <sup>(5)</sup>.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto <sup>(6)</sup>.

Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria <sup>(7)</sup>.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del Codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo <sup>(8)</sup>.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde

efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore <sup>(9)</sup>.

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare <sup>(10)</sup>.

<sup>(1)</sup> *Ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», con la decorrenza indicata dall'art. 49, comma 1, d.lgs. 149, cit.*

<sup>(2)</sup> *V. anche artt. 2, 4, 8-9, l. 4 maggio 1983 n. 184. Diritto del minore ad una famiglia.*

<sup>(3)</sup> *Le parole «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere» sono state sostituite alle parole «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui.» dall'art. 1, co. 27, lett. a) l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del co. 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit.*

<sup>(4)</sup> *Comma aggiunto dall'art. 1, co. 27, lett. b) l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del co. 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit.*

<sup>(5)</sup> *Comma aggiunto dall'art. 1, co. 27, lett. b) l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del co. 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit.*

<sup>(6)</sup> *Comma aggiunto dall'art. 1, co. 27, lett. b) l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del co. 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit.*

<sup>(7)</sup> *Comma aggiunto dall'art. 1, co. 27, lett. b) l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del co. 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit.*

<sup>(8)</sup> *Comma aggiunto dall'art. 1, co. 27, lett. b) l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del co. 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit.*

<sup>(9)</sup> *Comma aggiunto dall'art. 1, co. 27, lett. b) l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del co. 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit.*

<sup>(10)</sup> *Comma aggiunto dall'art. 1, co. 27, lett. b) l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del co. 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit.*

<sup>(11)</sup> *Comma aggiunto dall'art. 1, co. 27, lett. b) l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del co. 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit.*

## **404. - 413. [...] <sup>(1)</sup>.**

<sup>(1)</sup> *Articoli dapprima abrogati ad opera dell'art. 77, l. 4 maggio 1983, n. 184 e successivamente reinseriti all'interno del successivo titolo XII, ad opera dell'art. 3, l. 9 gennaio 2004, n. 6, di istituzione dell'amministrazione di sostegno.*

## **TITOLO XII DELLE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO OD IN PARTE DI AUTONOMIA <sup>(1)(2)(3)</sup>**

<sup>(1)</sup> *Rubrica così modificata dall'art. 2, l. 9 gennaio 2004, n. 6.*

<sup>(2)</sup> *Sulle finalità della l. 9 gennaio 2004, n. 6, recante "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del Codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali", vedi l'art. 1, della legge stessa che si riporta per*